

Ordine del Giorno 9/01637-AR/168

presentato da

GIACOMETTO Carlo

testo presentato

Mercoledì 20 marzo 2019

modificato

Giovedì 21 marzo 2019, seduta n. 146

La Camera, premesso che:

l'articolo 6 del provvedimento istituisce (comma 1) il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza (RDC), prevedendo al comma 6 che il Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia, stipuli apposite convenzioni con la Guardia di Finanza per l'accesso al suddetto sistema informativo e al sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, nel quale confluiscono i dati trasmessi obbligatoriamente dai comuni dalle regioni e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali;

sempre a fini di controllo dei fruitori del RDC, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 l'INPS accede ai dati dell'Anagrafe tributaria, del Pubblico registro automobilistico e «dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici di dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del RDC»;

in sede di audizione presso la Commissione dell'anagrafe tributaria il 6 marzo 2019, il Governo ha fornito un elenco della banche dati fiscalmente rilevanti (le banche dati del Sistema informativo della fiscalità (SIF), le banche dati della fiscalità immobiliare, i flussi informativi tra SIF ed enti locali, i flussi informativi tra SIF e operatori di giustizia tributaria, i dati SO GEI sulla fatturazione elettronica, pacificazione e semplificazione fiscale, tassonomia, andamento delle partite IVA), che servono tutta l'area della fiscalità, ovvero il Dipartimento delle finanze del MEF, le Agenzie fiscali, l'Agenzia delle entrate – Riscossione e la Guardia di finanza; secondo i dati dell'ultima indagine resa disponibile dalla Commissione Anagrafe tributaria medesima, datati 2013, e riportati dalla stampa si tratta di un totale di 31 banche dati principali e 129 complessive;

appare evidente un processo di proliferazione e stratificazione delle banche dati della P.A. preposte al controllo dei vari aspetti fiscali e sociali della vita dei cittadini, le quali evidentemente hanno ciascuna un proprio costo operativo e gestionale. Una proliferazione di dati che ha evidenti riflessi sulla privacy;

peraltro appare messo in discussione il principio generale che al cittadino non possono essere richiesti dati già in possesso della P.A., in quanto la dispersione dei dati in più ambiti, produce come risultato che la stessa P.A. possa non sapere di quali dati disponga,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

procedere, anche al fine di ridurre gli oneri di finanza pubblica, ad un complessivo riordino delle banche dati contenenti di dati fiscali e relative a prestazioni sociali erogate a cittadini, nel rispetto dei principi della privacy, assicurando la piena interoperabilità tra le stesse;

garantire a ciascun cittadino la possibilità di conoscere quali siano i dati che lo riguardano, di cui la P.A. disponga.

9/1637-AR/168. (*Testo modificato nel corso della seduta*) [Giacometto](#).